

Lecce, 22 gennaio 2020
Prot. n. 224/20

Spett.le
Consiglio Regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

Pec: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Osservazioni su proposta di legge “Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall’alto”

Premesso che il nostro Collegio accoglie con favore e particolare apprezzamento l’iniziativa legislativa riguardante la tutela della sicurezza del lavoro ed in particolare rispetto ai temi delle cadute dall’alto che rappresentano uno dei principali rischi che determinano gravissimi infortuni ai lavoratori dei cantieri edili ma anche in alcuni casi, purtroppo, a nostri colleghi tecnici soprattutto nelle fasi dei sopralluoghi preliminari sulle coperture dei fabbricati e che tali tematiche sono quotidianamente oggetto di attività istituzionale del nostro ordine professionale attraverso attività di sensibilizzazione, informazione e formazione su tutto il territorio regionale, per quanto premesso accogliamo con entusiasmo la possibilità di poter dare un nostro contributo all’elaborazione di una norma che possa arginare e porre in essere misure preventive al fine di aumentare il livello di prevenzione e protezione di tutti gli operatori del settore.

Di seguito le nostre osservazioni con richiamo agli articoli della proposta di Legge.

Art. 3 comma 2.

L’elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge, qualora costituisca un documento autonomo, in assenza quindi del fascicolo delle manutenzioni di cui all’art. 91 comma 1 lett. b), sia redatto in ogni caso da Tecnico che abbia i requisiti del Coordinatore per la Sicurezza previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di garantire l’elaborazione del documento da professionista esperto nelle specifiche tematiche della sicurezza e salute nei cantieri temporanei.

Art. 5

Prevedere nella legge una tempistica di entrata in vigore tale da poter avviare preliminarmente e con congruo anticipo le attività informative e formative previste dall’art. 5 e le attività di formazione che il nostro Collegio dovrà espletare nei confronti di tutti gli iscritti.





Art. 6

Non esplicitato il destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria.

A nostro parere la sanzione deve essere prevista esclusivamente nei confronti del Committente e per i soli interventi di edilizia libera, in quanto in tutti gli altri casi l'impianto della norma ed in particolare l'art. 4, prevede l'improcedibilità dell'istanza di rilascio del titolo abilitativo edilizio, che è già condizione per l'ottenimento degli obiettivi prefissati dalla legge.

Qualora invece la Legge intenda coinvolgere, in ogni caso nell'applicazione della sanzione anche il Tecnico è necessario il seguente approfondimento:

Caso 1.

Negli interventi edilizi che in base alla vigente normativa prevedono l'incarico di un Tecnico progettista e l'assenza della figura del Coordinatore per la sicurezza, la sanzione potrà essere elevata al Tecnico progettista.

Caso 2.

Al fine di evitare aggravati sanzionatori per i professionisti, la sanzione di cui all'art. 6 della legge, deve escludere il Tecnico progettista e/o il Coordinatore per la sicurezza, nei cantieri in cui è previsto l'obbligo di nomina del Coordinatore per la sicurezza, in quanto l'elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge, in sostanza rappresenta un approfondimento del fascicolo delle manutenzioni previsto dall'art. 91 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/08, la cui mancata redazione o non conforme elaborazione prevede già per il Coordinatore una sanzione penale stabilita dall'art. 158 comma 1 dello stesso decreto (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro).

Caso 3.

L'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 prevede che nei cantieri in cui è prevista l'obbligo della nomina del Coordinatore per la sicurezza, il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria. In tali casi la sanzione potrà essere elevata nei confronti del Tecnico progettista o al Coordinatore qualora non predisponga l'elaborato tecnico di cui al comma 1 lett. b) della legge.

Art. 8

Riteniamo che al fine di uniformare e semplificare gli adempimenti della legge sia previsto all'interno del regolamento di attuazione un "Modello semplificato" di redazione dell'elaborato tecnico previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b, che contenga lo schema da utilizzare nel rispetto dei contenuti minimi che saranno stabiliti dallo stesso regolamento.



Il nostro Collegio auspica e propone che il regolamento di attuazione della legge possa essere elaborato e condiviso con la nostra categoria mettendo a disposizione sin da subito a titolo gratuito un gruppo di nostri tecnici iscritti che possa coadiuvare e collaborare con la competente Commissione nella formulazione di un efficace regolamento.

Distinti saluti.

F.to Il Presidente
Geom. Luigi Ratano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)

